

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 802/2014 DELLA COMMISSIONE****del 24 luglio 2014**

**che stabilisce i modelli per i programmi nazionali e i termini e le condizioni del sistema di scambio elettronico di dati tra la Commissione e gli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4, e l'articolo 24, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 514/2014 costituisce, assieme ai regolamenti specifici di cui al suo articolo 2, lettera a), il quadro normativo per il finanziamento dell'Unione a sostegno dello sviluppo dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
- (2) Il regolamento (UE) n. 514/2014 fa obbligo a ciascuno Stato membro di proporre un programma pluriennale nazionale. Per garantire che le informazioni fornite alla Commissione siano coerenti e comparabili, è necessario stabilire un modello per i programmi nazionali.
- (3) A norma dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 514/2014, tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione si svolgono utilizzando un sistema di scambio elettronico di dati. È pertanto necessario stabilire i termini e le condizioni cui tale sistema di scambio elettronico di dati deve conformarsi. Per contenere i costi e garantire la coerenza globale con tutti i fondi dell'Unione in gestione concorrente, i termini e le condizioni del sistema di scambio elettronico di dati coincidono, nella misura del possibile, con quelli previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (4) Al fine di migliorare la qualità delle informazioni scambiate e rendere il sistema di scambio di informazioni più semplice e più utile, è necessario precisare i requisiti di base per quanto riguarda la forma e il contenuto delle informazioni oggetto di scambio.
- (5) È opportuno precisare i principi e le norme per l'individuazione del soggetto responsabile del caricamento dei documenti nel sistema di scambio elettronico di dati e del loro aggiornamento.
- (6) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri e della Commissione, dovrebbero essere stabilite caratteristiche tecniche che assicurino un sistema di scambio elettronico efficace.
- (7) Per garantire che gli Stati membri e la Commissione possano continuare a scambiare informazioni in caso di forza maggiore che impedisca l'uso del sistema di scambio elettronico di dati, dovrebbero essere definiti metodi alternativi di codificazione e trasferimento dei dati.

<sup>(1)</sup> GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (GU L 57 del 27.2.2014, pag. 7).

